



VERBALE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Deliberazione n. **006**

del 21 **febbraio 2019**

Sigla della gara **Campionato Serie C maschile GIRONE 4**

Partita: **CLUB AQUATICO PESCARA- SPORTLIFE PESCARA**

Data di svolgimento: **16/02/2019**

Località: **Pescara**

ARBITRO: Sig. Fabio Ialeggio

Risultato finale: 7-12

Risultato omologato: 0-5

IL G.S.R.

Letto il referto arbitrale

CONSIDERATO

- La società Sportlife, a seguito di preannuncio di reclamo sul campo, presentava con le formalità regolarmente previste reclamo per "possibilità di illecito sportivo (art. 18 pp-16 del Regolamento di Giustizia Sportiva 2016-FIN)" contro la società Club Aquatico Pescara, in quanto posto a referto di gara l'atleta GROSSI RICCARDO (cod. tess. ABR- 472806), atleta di proprietà della società sportiva Pescara Nuoto e Pallanuoto a.s.d. e tesserato con prestito alternativo dalla società sportiva Club Aquatico Pescara oltre il periodo consentito dal regolamento sportivo, ovvero il venerdì antecedente la prima giornata di campionato.
- Che, ai sensi della vigente disciplina in materia di tesseramenti in caso di prestito alternativo (come è quello in oggetto), in particolare secondo l'art. 7 e l'art. 12 lett B) Normativa Campionato di Pallanuoto Maschile serie C 2018-2019, il termine ultimo è il venerdì antecedente la prima giornata di campionato.
- Che, dunque, il tesseramento dell'atleta GROSSI RICCARDO (cod. tess. ABR- 472806) è avvenuto senza dubbio oltre il termine consentito;

che, per quanto sopra, la società che ha proposto reclamo ha attribuito a tale comportamento posto in essere dalla società Club Aquatico Pescara un possibile valore di illecito sportivo ex art. 18 Reg. Giustizia Sportiva 2016-FIN



DELIBERA
Quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 55, in relazione all'art. 54 co. 2 lett. a) e lett. e), **NON omologa il risultato di gara, attribuendo un punteggio di 0-5 a tavolino** per l'irregolarità riscontrata sul tesseramento dell'atleta GROSSI RICCARDO da parte della società Club Aquatico Pescara;
- Alla società Club Aquatico Pescara irroga la sanzione di 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato vigente ed € 200,00 di ammenda;
- All'atleta GROSSI RICCARDO (cod. tess. ABR- 472806) irroga la sanzione della sospensione a termine da qualsiasi attività federale per giorni 15;
- Ai sensi dell'art. 54 co.2 lett. g) del Reg. Giustizia Sportiva 2016, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare volta ad accertare, nel comportamento sopradescritto posto in essere dalla società Club Aquatico Pescara, la sussistenza di un possibile illecito sportivo.
- Dispone la restituzione della tassa di euro 70,00 alla Società ricorrente Sport Life.

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

(Avv. Tommaso Rossi)



Tommaso Rossi